



PROVINCIA DI TREVISO

Stazione Unica Appaltante
Area Beni e servizi



COMUNE DI CASTELFRANCO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI
COMUNALI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER IL
PERIODO DAL 01.08.2017 AL 31.07.2019**

-

CIG: 70408179FC

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART.	2	IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO
ART.	3	PRESTAZIONE E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
ART.	4	LISTINI PREZZI E TEMPARI
ART.	5	RESPONSABILITA'
ART.	6	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	7	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	8	CONTROLLI
ART.	9	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.	10	PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	11	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	12	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
ART.	13	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART.	14	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART.	15	RECESSO
ART.	16	PERSONALE
ART.	17	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART.	18	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	19	REVISIONE PREZZI
ART.	20	CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	21	OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	22	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	23	DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	24	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria ai veicoli comunali, di cui si vuole garantire la piena e costante funzionalità.

L'elenco dei veicoli oggetto del presente appalto è riportato nella scheda allegato "D".

Nel corso dell'esecuzione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare in aumento o diminuzione il numero dei veicoli oggetto del servizio.

Il servizio include, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:

- ♣ manutenzione ordinaria;
- ♣ manutenzione straordinaria;
- ♣ riparazioni per i danni causati da sinistro, compresi i lavori di carrozzeria;
- ♣ riparazione e sostituzione di pneumatici usurati in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura, campanatura e convergenza, nonché sostituzione pneumatici termici. La ditta che effettuerà il servizio dovrà certificare, al termine del periodo contrattuale, che almeno il 20% del totale degli pneumatici sostituiti è "ricostruito" (Legge 448/2001, art. 52 comma 14);
- ♣ preparazione dei veicoli per invio alle revisioni periodiche e gestione delle procedure relative alle revisioni suddette in ottemperanza alla normativa vigente in materia. La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di tenere lo scadenziario, programmare e prenotare le revisioni;
- ♣ soccorso stradale;
- ♣ fornitura di vetture sostitutive.

ART. 2 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 2 (due) anni con decorrenza dal 01.08.2017 e fino al 31.07.2019 con possibilità di un rinnovo opzionale di un anno a insindacabile giudizio dell'Amministrazione. L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi dell'opzione di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per un periodo massimo di quattro mesi e solo entro il limite massimo di spesa annua sotto indicata.

L'importo biennale a base di gara, al netto di IVA è di Euro 50.000,00 . = di cui Euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è di Euro 83.333,32.= IVA esclusa (comprensivo di un eventuale rinnovo opzionale di un anno e una eventuale proroga di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 per un periodo massimo di quattro mesi).

Se al termine della durata dell'appalto non saranno state effettuate riparazioni fino al raggiungimento dell'importo suddetto, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa sulla somma residua.

ART. 3 - PRESTAZIONI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di rendere più immediati, efficaci ed economici gli interventi richiesti, l'officina nella quale verrà svolto il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere ubicata ad una distanza non superiore a 8 chilometri dalla sede dell'Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto in Via Francesco Maria Preti, 36. In caso di distanza superiore agli 8 chilometri, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei mezzi da sottoporre a diagnosi ed intervento, nonché alla loro riconsegna, presso la sede che sarà di volta in volta indicata.

L'aggiudicataria dovrà impegnarsi ad effettuare i lavori richiesti tempestivamente, al fine di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.

L'accettazione del veicolo presso l'officina, la diagnosi degli interventi da eseguire e la predisposizione del preventivo dovranno avvenire entro due giorni lavorativi dalla richiesta. La durata delle lavorazioni dovrà rispettare la tempistica delle case costruttrici con una tolleranza del 10%, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire l'intervento, nei tempi indicati, dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. In questi ultimi casi, il responsabile dell'officina dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione Comunale le difficoltà riscontrate e concordare il nuovo tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

Nel caso di fermo superiore a 5 giorni lavorativi l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere la fornitura di una vettura sostitutiva che la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione entro il termine massimo di 24 ore dalla consegna del veicolo da sottoporre a manutenzione.

L'aggiudicataria dovrà assicurare, in caso di fermo di un veicolo, il pronto recupero dello stesso, sia in ambito urbano che extraurbano su tutto il territorio provinciale, entro e non oltre 3 ore dalla chiamata.

Dovranno essere usati ricambi e scatolati originali, salvo casi particolari preventivamente concordati ed autorizzati dal Responsabile del Settore cui è assegnato il veicolo da mantenere.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e garantiti e l'Amministrazione si riserva, prima di provvedere alla liquidazione delle fatture, di far valutare i lavori stessi da tecnici di propria fiducia.

Inoltre, l'aggiudicataria dovrà offrire garanzia di due anni sui pezzi di ricambio, a partire dalla data di montaggio e garanzia annuale sui lavori.

La ditta sarà tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare entro 8 ore lavorative gli interventi manutentivi in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali o alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per la prova su strada dei veicoli, gli stessi dovranno essere muniti di targa prova di proprietà della Ditta la quale assume in proprio la responsabilità civile dei danni a terzi, a personale dell'Amministrazione Comunale o cose altrui che venissero comunque prodotti dai mezzi stessi, per effetto delle prove di collaudo.

Dovrà essere garantito il servizio di revisione dei veicoli dell'all. "D" e la ditta, a propria cura e spese, trasmetterà via e-mail o fax copia del libretto di circolazione aggiornato da revisione.

Inoltre, l'aggiudicataria dovrà attenersi a quanto segue:

- a) prima di ogni intervento, dovrà essere stilato un preventivo con indicazione di:
- costo pezzi di ricambio,

- tempo previsto per l'esecuzione del lavoro, distinto per singola operazione di intervento, riferito al tempario della casa costruttrice. Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sul veicolo o per altre cause non imputabili all'appaltatore, occorra un tempo superiore a quello utile suddetto, l'appaltatore stesso dovrà fare esplicita domanda di deroga adeguatamente motivata all'Ufficio Provveditorato che, verificatane l'ammissibilità, provvederà a concordare con l'appaltatore il nuovo tempo utile per l'esecuzione dei lavori;
- quantificazione del relativo costo,
- targa e tipo del mezzo per il quale i lavori sono necessari,
- settore di appartenenza del mezzo,
- totale costo IVA compresa;

b) nessun lavoro di riparazione sui mezzi potrà essere eseguito in assenza di un **buono di autorizzazione all'intervento** debitamente firmato dal personale del Servizio Economato Provveditorato. **I lavori eseguiti senza autorizzazione non saranno liquidati;**

c) in caso di riparazioni derivanti da sinistri attivi, la ditta aggiudicataria dovrà concordare gli interventi da eseguire con il perito della Compagnia di Assicurazione. L'Amministrazione Comunale non liquiderà interventi non previsti nella perizia della Compagnia di Assicurazione suddetta;

d) settimanalmente dovrà essere trasmesso a mezzo posta elettronica il file contenente i fogli di lavoro della settimana precedente, al fine di consentire il trasferimento automatizzato dei dati nell'archivio. Per ogni intervento eseguito dovranno essere riportati i dati di cui alla lettera a).

ART. 4 - LISTINI PREZZI E TEMPARI

La ditta aggiudicataria si impegna ad inviare i tempari per la quantificazione della manodopera e i listini dei pezzi di ricambio delle marche oggetto del presente appalto e di quelle offerte, entro 15 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, nonché all'inizio dell'anno di servizio per l'eventuale annualità successiva.

Le condizioni e gli sconti percentuali proposti in sede di presentazione dell'offerta sui listini dell'anno di validità dovranno intendersi validi fino alla scadenza e precisamente fino al 31.07.2019, o successivo termine in caso di proroga.

ART. 5 - RESPONSABILITA'

L'impresa aggiudicataria è responsabile per:

- ⤴ danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
- ⤴ utilizzo di ricambi non originali e danni conseguenti;
- ⤴ ogni danno che possa derivare al committente e/o a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

1. la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui all'art. 7.
2. l'invio dei listini prezzi e tempari di cui al precedente art.4

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal 1° comma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- ^ rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- ^ rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- ^ impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 8 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta aggiudicataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, per il Comune di Castelfranco Veneto è stato individuato un unico ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il seguente codice:

Codice univoco UFLO8N

il mancato o errato inserimento nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Le fatture elettroniche mensili devono riportare:

1. CIG: codice identificativo di gara (ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.L. 66/2014);
1. Numero della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio;
2. Modalità di pagamento (IBAN);
3. Numeri buoni di ordinazione lavoro emessi nel periodo di fatturazione;
4. Descrizione dei mezzi (tipo - targa - settore di appartenenza);
5. Pezzi di ricambio (descrizione, importo lordo, percentuale di sconto, importo netto);
6. Tempo impiegato (ore e minuti) e la sua quantificazione monetaria.

Si precisa che tutti gli interventi manutentivi eseguiti sui mezzi comunali (sia in caso di sinistro con responsabilità diretta che di terzi) dovranno essere fatturati alle condizioni e ai prezzi di aggiudicazione del presente appalto.

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo.

Le parti assumono gli impegni di tracciabilità dei pagamenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 23.08.2010

Il contratto di appalto si risolve di diritto nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane Spa.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad Euro diecimila, l'Amministrazione verifica se il Fornitore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, l'Ente non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Fatto salvo quanto sopra esposto, il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile che dovrà essere emesso entro 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti nel mese, accertata con le modalità di cui all'art.3 lett. d) del presente capitolato.

ART. 10 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa affidataria riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'accettazione dei veicoli presso l'officina, la diagnosi degli interventi da eseguire, la predisposizione del preventivo e l'evasione degli interventi di manutenzione o riparazione rispetto a quanto previsto all'art. 3 del presente Capitolato o minor termine offerto, Euro 100,00=;
- b) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella messa a disposizione di vettura sostitutiva su richiesta rispetto a quanto previsto all'art. 3 del presente Capitolato, Euro 100,00=;

- c) In caso di mancata fornitura del servizio di autosoccorso rispetto a quanto previsto all'art. 3 del presente Capitolato, Euro 500,00= per ogni intervento non effettuato;
- d) In caso di mancato uso di pezzi di ricambio originali, salvo nei casi preventivamente concordati e autorizzati rispetto a quanto previsto all'art. 3 del presente Capitolato, Euro 100,00= per ogni mancato uso.
- e) In caso di contestazione dei lavori manutentivi, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'eliminazione di difetti, difformità ecc., oltre le 8 ore lavorative, Euro 100,00=
- f) Se offerta, in caso di mancata assistenza (recupero del mezzo, diagnosi interventi da eseguire, predisposizione del preventivo), senza costi aggiuntivi, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno ai mezzi della Polizia Locale, ai mezzi utilizzati per servizi di reperibilità ed in particolari condizioni di emergenza (es. calamità naturali, eventi straordinari, incidenti ...), Euro 500,00= per ogni mancata assistenza;
- g) Se offerti, mancata prestazione dei servizi aggiuntivi, Euro 500,00= per ogni servizio aggiuntivo offerto e non prestato.

Nel caso specificato alla lettera d), oltre all'applicazione della penale giornaliera, decorse 18 ore lavorative senza l'effettuazione del lavoro richiesto, l'Amministrazione si riterrà libera di far eseguire il lavoro presso altra ditta, con addebito del relativo costo alla Ditta aggiudicataria.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o e-mail) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante versamento entro quindici giorni dal ricevimento della notifica al Tesoriere Comunale

Cassa di Risparmio del Veneto - Via Podgora 43 - 31033 Castelfranco Veneto

IBAN - IT35T0622512186100000460057

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

- ✦ accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara.
- ✦ cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- ✦ nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 12 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 13 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare la consegna del materiale nei tempi prescritti.

ART. 14 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazione oggetto del presente appalto, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'impresa dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 15 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC o telefax.

Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, il Comune si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto ove norme sopravvenute facciano venir meno la sua competenza in ordine al servizio oggetto del presente appalto.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 16 - PERSONALE

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori.

La Ditta è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

La ditta aggiudicataria dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che il Comune di Castelfranco Veneto non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese (vedi art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 19 - REVISIONE PREZZI

I singoli prezzi potranno essere aggiornati, dopo il primo anno di servizio, previa richiesta scritta dell'aggiudicatario, con riferimento all'indice FOI relativo al costo della vita risultante per il periodo gennaio-dicembre precedenti ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

ART. 20 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 3 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 21 - OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Nel caso in cui l'aggiudicatario si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 17, ovvero di subappaltare talune attività nel limite del 30% dell'importo delle prestazioni affidate, il contratto di subappalto dovrà riportare le seguenti clausole:

“L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia di Treviso, identificato con il CIG 70408179FC

, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia di Treviso.”

ART. 22 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART.23 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Castelfranco Veneto. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso l'Ufficio del Dirigente del Settore 2 Economico/Finanziario del Comune di Castelfranco Veneto sito in Via Francesco Maria Preti, 36.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	5	RESPONSABILITA'
ART.	6	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	7	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	9	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.	10	PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	15	RECESSO
ART.	17	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	18	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	19	REVISIONE PREZZI
ART.	20	CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	22	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	23	DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	24	CONTROVERSIE